



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - REVOCA DELLA
97	DETERMINAZIONE N. 2 DEL 10.01.2019 DI ANNULLAMENTO
Data	DELLE DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI
22-10-20	AUTONOMA SISTEMAZIONE - RIAMMISSIONE AL CONTRIBUTO
	DELL'ISTANTE PROT. N. 10920 DEL 22.11.2016 - IMPEGNO E
	LIQUIDAZIONE ANNI 2018 E 2019

N. 1053 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre, nel proprio Ufficio .

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO

#### PREMESSO:

- che il Comune di Cascia è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
- che, tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative e lo sgombero dalle stesse nell'intero territorio comunale;
- che, a seguito di tale evento, è stato dichiarato, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;
- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.10.2016 è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni lo stato di emergenza;
- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.02.2017 recante "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017*" con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori centottanta giorni;

#### VISTI:

- l'art. 16 *sexies* della Legge 123 del 3 agosto 2017 di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 28 febbraio 2018;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 recante *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”* con la quale e' stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori centottanta giorni
- la Legge n. 89 del 24/07/2018 di conversione con modifiche del D.L. n.55 del 29/05/2018, *“Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018”*;
- la Legge 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 988 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* con la quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2019;
- il decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”* il quale, nell'apportare modifiche al D.L. n. 189/2016, ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

#### VISTI:

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge n. 45 dell'11 aprile 2017;

#### RICHIAMATE:

- l'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016 la quale, all'articolo 3, ha previsto l'assegnazione, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, di un contributo per l'autonoma sistemazione;
- l'O.C.D.P.C. n. 408 del 15 novembre 2016 la quale ha previsto un aumento del contributo per l'autonoma sistemazione per i soggetti aventi diritto;
- le circolari del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 45982 del 9.09.2016 e n. 47707 del 16.09.2016;
- **l'O.C.D.P.C. n. 614 del 12 novembre 2019** *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017”*;

#### TENUTO CONTO:

- che le ordinanze menzionate prevedono, quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.), la circostanza che l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in

esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa;

- che in base a quanto stabilito dalle OCDPC n. 388/2016 e n. 408/2016, ai comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;

**RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:**

- Determinazione n. 118 del 10.05.2017;
- Determinazione n. 154 del 08.06.2017;
- Determinazione n. 181 del 03.08.2017;
- Determinazione n. 277 del 05.12.2017;
- Determinazione n. 34 del 21.02.2018;

con i quali si è provveduto alla liquidazione del contributo di autonoma sistemazione;

**TENUTO CONTO:**

- che l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione è avvenuta in base ad una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- che l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- che tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che *"I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente"*;

**CONSIDERATO:**

- che il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;
- che in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'Amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale, trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di protezione civile;
- che suddetti criteri-parametri di verifica sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta Deliberazione di Giunta n. 153 del 01.12.2017;

**VISTA** l'istanza di Cas prot. n. 10920 del 22.11.2016;

**CONSIDERATO** che l'istanza sopra indicata risulta associata alle determinazioni precedentemente richiamate con le quali si è provveduto alle liquidazioni del C.A.S.;

**TENUTO CONTO:**

- che il Comune di Cascia ha avviato il procedimento di verifica e controllo sui presupposti relativi alla concessione del C.A.S., comunicando l'avvio del procedimento;

- che, con riferimento alla istanza di C.A.S. sopra indicata , l'avvio del procedimento è stato comunicato con Nota prot. n. 9918 del 11.08.2017 e prot. n. 6873 del 11.06.2018;
- che all'esito dell'attività istruttoria posta in essere, era stata acclarata l'assenza del requisito della dimora abituale e continuativa nell'immobile del territorio del Comune di Cascia indicato nell'istanza di C.A.S., nel periodo antecedente alla data del 24 agosto 2016 e/o del 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017 in riferimento alla istanza prot. n. 10920 del 22.11.2016 per la seguente motivazione:
  - consumo di energia elettrica incongruo;
  - consumo idrico incongruo;

**VISTO** che si era ritenuto opportuno, laddove fossero stati riscontrati consumi idrici ed elettrici nulli o comunque non congrui, procedere, pur in presenza della sussistenza degli altri requisiti previsti, con ulteriori accertamenti, come da protocollo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 01.12.2017 che, accanto ai criteri oggettivi ivi indicati, prevede al punto 8, la possibilità di avvalersi del quesito rivolto alla Polizia Municipale riguardo alla dimora abituale;

**VISTE:**

- la Nota prot. n. 9766 del 23.08.2018 con la quale è stato rivolto il quesito alla Polizia Municipale riguardo alla dimora abituale del titolare dell'istanza di C.A.S. prot. n. 10920 del 22.11.2016;
- la Nota del 02.10.2018 della Polizia Locale del Comune di Cascia, recante l'accertamento dell'assenza del requisito della dimora abituale e continuativa nell'immobile indicato nella sopra detta istanza di C.A.S.;

**VISTO** che, per le motivazioni di cui sopra, si era ritenuto di procedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 novies della Legge n. 241/90, all'annullamento d'ufficio delle Determinazioni precedentemente richiamate, limitatamente alla parte in cui attribuivano tale beneficio in favore dell'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016 con conseguente decadenza dello stesso dal beneficio del C.A.S. in quanto non sussistenti i requisiti corrispondenti ai criteri-parametri di verifica contenuti nel Protocollo adottato dal Comune di Cascia con Deliberazione di Giunta n. 153 del 01.12.2017;

**VISTE:**

- la nota prot. n. 304 del 11.01.2019 recante la notifica della Determinazione n. 2 del 10.01.2019 avente ad oggetto l'annullamento delle determinazioni di liquidazione del Cas con riferimento all'istanza prot. n. 10920 del 22.11.2016 e la richiesta di restituzione del contributo di autonoma sistemazione;
- la nota prot. n. 488 del 14.01.2020 dell'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016, recante la richiesta al Comune di Cascia, di revocare in via di autotutela la Determinazione n. 2/2019, consentire l'accesso agli atti indicati nella nota dei VV.UU. di Cascia del 02.10.2018, anche al fine di consentire eventuale azione giudiziale a tutela del diritto lesso, e ripristinare il pagamento del C.A.S. Nella nota sono allegate n. 2 fatture di acquisto di combustibile dell' Azienda CIPE S.r.L.;
- la nota prot. n. 991 del 28.01.2019 dell'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016 recante la richiesta, in via di autotutela, al Comune di Cascia, di procedere al riesame della Determinazione n. 2 del 10.01.2019, e in via soltanto subordinata, la richiesta di

disporre la rateizzazione del rimborso della somma richiesta, previa sospensione dell'esecuzione della Determinazione sopra citata;

- la nota prot. n. 1298 del 04.02.2019 dell'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016 recante la richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990;
- la nota prot. n. 2035 del 22.02.2019 del Comune di Cascia di riscontro alla nota prot. n. 991 del 28.01.2019, avente ad oggetto la conferma del provvedimento adottato con la sopra menzionata Determinazione n. 2 del 10.01.2019;
- la nota prot. n. 2036 del 22.02.2019 in riscontro alla nota prot. n. 1298 del 04.02.2019, con la quale si invita l'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016 a ritirare copia del documento richiesto;
- la nota prot. n. 4722 del 30.04.2019 del Comune di Cascia, che, richiamando la nota prot. n. 2036 del 22.02.2019, ribadisce che il Comune ha fornito integralmente quanto richiesto con la precedente istanza di accesso agli atti;

**CONSIDERATO** che è stato avviato il procedimento di 2° grado conseguente alla richiesta di riesame precedentemente richiamata, inviata dall'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016, con nota prot. n. 991 del 28.01.2019, per l'accertamento della sussistenza del requisito della dimora abituale e continuativa dello stesso istante nell'immobile indicato nella domanda di C.A.S.;

**VISTI:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 01.12.2017 di approvazione del protocollo per la verifica dei requisiti di accesso al C.A.S., in cui è prevista, accanto ai parametri oggettivi, la possibilità di sottoporre all'agente di Polizia Locale in servizio presso il Comune di Cascia, un quesito rispetto ai soggetti richiedenti C.A.S. in quanto si ritiene che lo stesso, limitatamente alle funzioni e al servizio svolto, possa avere conoscenza del territorio e contezza dei cittadini che vi dimoravano stabilmente;
- la nota prot. n. 2081 del 17.02.2020 del Comune di Cascia, inviata alla Polizia Locale del Comune di Cascia, per nuovo accertamento della dimora abituale e continuativa dell'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016;
- il verbale del 18.05.2020 della Polizia Locale del Comune di Cascia, che accerta che il sopra detto istante aveva la dimora abituale e continuativa nell'immobile indicato nella domanda di C.A.S., con allegati i verbali delle dichiarazioni testimoniali aventi data 14.04.2020, 15.04.2020 e 15.05.2020;

**PRESO ATTO**, per quanto sopra esposto, di stabilire la sussistenza dei requisiti di accesso al contributo di autonoma sistemazione per il titolare dell'istanza prot. n. 10920 del 22.11.2016 e che pertanto il contributo percepito non deve essere restituito;

**VISTA la O.C.D.P.C. n. 614 del 12.11.2019**, pubblicata nella G.U. della Repubblica in data **19.11.2019**, recante *"Ulteriori disposizioni in materia di contributo di autonoma sistemazione"* che, all'**art. 1 co. 2 lett. a** prevede, in assenza della dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del contributo, la decadenza dallo stesso, dalla data di adozione della citata ordinanza, il 19.11.2019 - **art. 6 Disposizioni finali e transitorie, co. 3** *"Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a decorrere dalla data della sua adozione"*;

**RITENUTO:**

di dover imputare l'importo complessivo di **€ 9.036,70** come segue:

- € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per il **periodo 01.01.2018 - 31.12.2018** sui fondi del capitolo 1100 art. 10 "Emergenza sisma 24/08/2016 contributo

autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c") del bilancio 2018;  
- € 4.236,70 (quattromiladuecentotrentasei/70) per il **periodo 01.01.2019 - 19.11.2019** fondi del capitolo 1100 art. 10 "Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c") del bilancio 2019;

di dover liquidare all'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016 l'importo complessivo di € 9.036,70 come segue:

- € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 sui fondi del capitolo 1100 art. 10 "Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c") del bilancio 2018;  
- € 4.236,70 (quattromiladuecentotrentasei/70) per il periodo 01.01.2019 - 19.11.2019 sui fondi del capitolo 1100 art. 10 "Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c") del bilancio 2019;

#### VISTI:

- l'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, ai sensi del quale si prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il decreto sindacale n. 19 del 31/12/2019 di nomina dell'Arch. Alessandro Marotta quale Responsabile dell'Area Territorio;
- la **Determinazione n. 198 del 10.12.2018** recante l'impegno della somma di € 353.826,73 sui fondi del capitolo 1100 art. 10 "Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c") in favore dei beneficiari, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 a titolo di contributo autonoma sistemazione;
- la **Determinazione n. 142 del 17.12.2019** recante l'impegno della somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sui fondi del capitolo 1100 art. 10 "Emergenza sisma 24/08/2016 Contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c") in favore dei singoli beneficiari, per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, a titolo di contributo di autonoma sistemazione;

#### DETERMINA

1. **DI REVOCARE la Determinazione n. 2 del 10.01.2019** recante l'annullamento delle Determinazioni di liquidazione del Cas n. 118 del 10.05.2017, n. 154 del 08.06.2017, n. 181 del 03.08.2017, n. 277 del 05.12.2017 e n. 34 del 21.02.2018 del Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Cascia limitatamente alla parte in cui attribuiscono il beneficio del C.A.S. in favore dell'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016, di cui all'allegato alla presente Determinazione;

2. **DI STABILIRE**, con riferimento all'istante prot. n. 10920 del 22.11.2016 , la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del Contributo di autonoma sistemazione;
3. **DI DARE ATTO** che, pertanto, gli importi percepiti a titolo di autonoma sistemazione, dall' istante prot. n. 10920 del 22.11.2016 non devono, per quanto sopra, essere restituiti;
4. **DI IMPUTARE** l'importo complessivo di € 9.036,70 come segue:
  - € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per il **periodo 01.01.2018 - 31.12.2018** sui fondi del capitolo 1100 art. 10 “Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 “ Altri trasferimenti a famiglie n.a.c”) del bilancio 2018;
  - € 4.236,70 (quattromiladuecentotrentasei/70) per il **periodo 01.01.2019 - 19.11.2019** fondi del capitolo 1100 art. 10 “Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 “ Altri trasferimenti a famiglie n.a.c”) del bilancio 2019;
5. **DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 9.036,70 come segue:
  - € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 sui fondi del capitolo 1100 art. 10 “Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 “ Altri trasferimenti a famiglie n.a.c”) del bilancio 2018;
  - € 4.236,70 (quattromiladuecentotrentasei/70) per il periodo 01.01.2019 - 19.11.2019 fondi del capitolo 1100 art. 10 “Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 “ Altri trasferimenti a famiglie n.a.c”) del bilancio 2019;
6. **DI IMPUTARE** l'importo sopradetto al capitolo 1100 art. 10 “Emergenza sisma 24/08/2016 contributo autonoma sistemazione abitanti con fabbricati inagibili cod.11.02-1.4.02.05 (5° Liv.999 “ Altri trasferimenti a famiglie n.a.c”);
7. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to marotta alessandro

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li, 22-10-20

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-11-20 al 01-12-20 Registro Albo pretorio n. 1683

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 16-11-20

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
marotta alessandro

Li,